








RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO CONNESSI ALL'ATTIVITA' DELL'IMPRESA IN GENERALE

(D. LGS. 81 / 2008 art. 20, 36 comma 1 lett. a)

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.





I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e delle attrezzature di lavoro, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	<p>I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono (e debbono essere) utilizzati qualora non sia possibile eliminare un rischio alla fonte. È questo il caso del rumore, del rischio meccanico e di altri potenziali rischi.</p> <p>Ognuno ha in dotazione dei DPI all'inizio del rapporto di lavoro. In caso di deterioramento o smarrimento è possibile averne in sostituzione richiedendolo al proprio superiore. L'uso delle scarpe antinfortunistiche è sempre obbligatorio per il personale di magazzino mentre l'impiego di guanti è richiesto nella manipolazione del materiale e nell'impiego di taglierini.</p> <p>I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento sui DPI organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato. I lavoratori provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione e non vi apportano modifiche di propria iniziativa. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.</p>	 
I RISCHI DI NATURA ELETTRICA	<p>Uno dei rischi del lavoro di ufficio è la scossa elettrica, o folgorazione nei casi peggiori, cioè il contatto con parti sotto tensione. Per scongiurare tale rischio si devono osservare le seguenti misure:</p> <p>a) è assolutamente vietato al personale effettuare riparazioni o modifiche alle apparecchiature elettriche o agli impianti. Per tali operazioni deve essere incaricato personale specializzato; b) è vietato l'uso di prese multiple, soprattutto di quelle accoppiate, a cui vanno preferite prese di tipo a ciabatta; c) tenere in ordine i fili di alimentazione degli apparecchi elettrici e sostituire quelli che risultano danneggiati. I fili che possono creare intralcio e motivo di inciampo devono essere coperti con gusci in plastica che devono essere segnalati con strisce di colore giallo nero; d) tenere sgombri da materiale gli armadi o i vani dove si trovano i quadri elettrici ed i contatori; e) non addossare materiale ai quadri elettrici, alle prese, alla lampade al fine di evitare danneggiamenti degli impianti e riscaldamento del materiale; f) segnalare immediatamente ai preposti situazioni di potenziale rischio come ad esempio, prese o scatole elettriche che presentano danneggiamenti, fili con isolamento danneggiato, ...; g) prima di impiegare una attrezzatura consultare il manuale di uso che obbligatoriamente deve essere allegato alla stessa; h) spegnere sempre le attrezzature elettriche a fine giornata e non lasciare le attrezzature in stand by (ad es. molti incendi sono innescati da televisori in stand by).</p>	
SCAFFALATURE ED ARMADI D'UFFICIO	<p>Gli scaffali devono sempre riportare l'indicazione della portata massima ammissibile. L'accesso delle persone ai ripiani più alti deve rimanere solo una opzione terminale allorché non siano disponibili soluzioni alternative ed ovviamente deve essere fatta in sicurezza. Per accedere ai ripiani superiori non si devono usare sedie ed è vietato arrampicarsi sugli stessi o sui telai delle scaffalature. Per tale operazione impiegare sempre una scala a norma assicurandosi che risulti stabilmente ancorata al piano di appoggio ce deve corrispondere con la quota pavimento. Non è permesso appoggiare scale su ripiani intermedi. L'accesso non deve essere effettuato con scarpe aperte (tipo sandali o similari) per evitare il rischio di scivolamento, ma solo con le previste scarpe di sicurezza. La salita e la discesa deve essere effettuata sempre con le mani libere, richiedendo dunque l'ausilio ad un collega per prelevare e posare il materiale sui ripiani alti. E' preferibile tenere il materiale più pesante sui ripiani più bassi. I ripiani ed i montanti che presentano danneggiamenti o rotture devono essere prontamente sostituiti e fino a tale momento non devono essere impiegati, esponendo un avviso che segnali chiaramente e vistosamente tale pericolo. Gli scaffali, così come gli armadi, devono essere fissati stabilmente al piano di appoggio per evitare il rischio di ribaltamento. Gli armadi con ante in vetro, soprattutto quando si trovano lungo le vie di transito, devono avere i cristalli protetti contro il rischio di frantumazione, ovvero devono essere dotati di adeguato spessore o rinforzati con l'applicazione di una pellicola adesiva di sicurezza od ancora dotati di grata metallica di protezione.</p>	
DEPOSITI E MAGAZZINO	<p>L'accesso al magazzino comporta il rischio di investimento da parte dei carrelli elevatori che vi operano. Per ridurre tale rischio si devono osservare le seguenti disposizioni comportamentali. L'accesso al magazzino è consentito alle sole persone autorizzate ed accompagnate da personale della società. Prima di accedere al magazzino vestire il corpetto ad alta visibilità. Seguire dove presenti i percorsi destinati ai pedoni. Quando si accede alle stive o ci si avvicina ai mezzi, ricordando ancora solo se autorizzati ed accompagnati, segnalare sempre la propria presenza in magazzino al carrellista.</p>	
PRESIDI DI EMERGENZA	<p>I dispositivi per fare fronte alle emergenze, come gli estintori gli idranti, le luci di emergenza, le uscite di sicurezza, ecc., devono risultare sgombrati da qualsiasi ostacolo che ne pregiudichi la funzione sempre ed in ogni momento. Per tale motivo si ricorda che le uscite di emergenza ed i percorsi di esodo non devono mai essere ostruiti o ridotti in larghezza, nemmeno temporaneamente. Le porte di emergenza non devono essere chiuse a chiave o con sistemi similari quali, ad esempio, catene. Qualora le porte fossero presenti cancelli supplementari per evitare il rischio di intrusione si deve provvedere alla loro apertura / chiusura ad inizio / fine del turno di lavoro in maniera tale da rendere fruibile l'apertura delle porte di emergenza, e solo dopo che sia uscita l'ultima persona presente all'interno. La segnaletica di emergenza deve essere sempre visibile. Non impedire mai l'accessibilità ai mezzi antincendio (estintori, idranti, ...).</p>	
DIVIETO DI FUMARE	<p>Si ricorda che in tutta l'azienda (uffici, sale riunioni, locali di servizio, magazzino, deposito ed aree di movimentazione) vige il divieto di fumare.</p> <p>L'unica area in cui è concesso fumare è quella esterna ed è identificata da opportuno cartello indicatore.</p> <p>Nella stessa è disponibile un posacenere per la raccolta dei mozziconi che non possono essere depositati in nessuna altra area dell'azienda.</p>	 VIETATO FUMARE

PROCEDURE DI PRIMO SOCCORSO, LOTTA ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO

(D. LGS. 81 / 2008 art. 36 c.1 lett. b)

Presso l'azienda sono identificati degli addetti alla gestione delle emergenze ed in particolare quelli per la lotta agli incendi e per il primo soccorso. Questo personale ha frequentato dei corsi di formazione ed addestramento specifici per affrontare in sicurezza tali eventualità sino all'arrivo dei soccorsi esterni, qualora fossero necessari. Le procedure di emergenza, raccolte all'interno di un apposito piano, prevedono a seconda delle circostanze, quanto di seguito viene illustrato.

PRIMO SOCCORSO	<p>In caso di Infortunio mantenere la calma e verificare le condizioni dell'infortunato. Avvisare del fatto e fare intervenire un addetto al primo soccorso. Attendere l'intervento dell'addetto al primo soccorso prestando le prime cure all'infortunato.</p> <p>Attenzione Non effettuare manovre sull'infortunato (respirazione bocca a bocca, massaggio cardiaco, ecc.) se non se ne possiedono le competenze. In caso di perdita di coscienza dell'infortunato avvisare sempre il 118. Nel caso fosse necessario contattare i servizi di emergenza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. chiamare il servizio di emergenza richiesto <ul style="list-style-type: none"> 112 > CARABINIERI 113 > POLIZIA 115 > VIGILI DEL FUOCO 118 > EMERGENZA SANITARIA 2. lasciare il proprio nominativo ed un numero telefonico a cui poter essere ricontattati 3. indicare da dove si chiama (località, indirizzo, numero civico) 4. dare indicazioni il più precise possibile della situazioni di emergenza 5. non interrompere la chiamata fino a quando non lo dice l'interlocutore. 	
LOTTA ANTINCENDIO	<p>In caso di incendio mantenere la calma e, senza esporsi a rischi, verificare cosa stia realmente accadendo. Applicare le indicazioni ricevute nella formazione specifica sulle emergenze e nelle prove di evacuazione in caso d'incendio. Avvisare del fatto almeno uno dei componenti della squadra per la lotta agli incendi. Attendere, portandosi sempre ed in ogni caso in zona sicura, l'arrivo dell'addetto alla lotta agli incendi. Non intervenire mai in una situazione di emergenza senza aver prima avvisato qualcuno né tanto meno prendere iniziative personali che potrebbero, anche se non volutamente, arrecare ulteriori rischi o danni. Tutte le operazioni devono essere svolte senza esporre sé stessi o gli altri a situazioni di rischio.</p>	 
EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO	<p>L'ordine di evacuazione viene deciso, di norma, da un addetto alla lotta agli incendi o dal responsabile della sede. Se presente viene attivato il sistema di allarme se invece non è disponibile il segnale è verbale. Alla diffusione del segnale di evacuazione mantenere la calma. Non soffermarsi per raccogliere effetti personali. Percorrere senza accalcarsi o spingere le vie di fuga segnalate con i cartelli verdi a pittogrammi bianchi. Portarsi all'esterno della struttura al punto di raccolta segnalato con l'apposito cartello. Fare un appello dei presenti e comunicare ai soccorritori gli eventuali assenti. Non intralciare il transito di mezzi e le operazioni di soccorso.</p>	

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

(D. LGS. 81 / 2008 art. 36 c.1 lett. c - lett. d)

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione per i lavoratori dai rischi professionali.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI	<p>Persona in possesso di particolari capacità e requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.</p> <hr/> <p>(Cognome, nome, ed eventuale recapito)</p>
ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI	<p>Personale in possesso di particolari capacità e requisiti professionali, facenti parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.</p> <hr/> <p>(Cognome, nome, ed eventuale recapito)</p> <p><input type="checkbox"/> ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO <input type="checkbox"/> ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI</p> <hr/> <p>(Cognome, nome, ed eventuale recapito)</p> <p><input type="checkbox"/> ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO <input type="checkbox"/> ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI</p> <hr/> <p>(Cognome, nome, ed eventuale recapito)</p> <p><input type="checkbox"/> ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO <input type="checkbox"/> ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI</p>
MEDICO COMPETENTE	<p>Medico in possesso di particolari titoli e requisiti formativi e professionali che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi. E' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti in materia di sicurezza.</p> <hr/> <p>(Cognome, nome, ed eventuale recapito)</p>
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	<p>Persona designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.</p> <hr/> <p>(Cognome, nome, ed eventuale recapito)</p>

Data	Firma: Datore di Lavoro	Firma: Lavoratore per avvenuta Consegna di Pagina 1, 2 e 3

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,

Art. 20. - Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Art. 36. - Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.